

Cuneo, lì 20 luglio 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 18/2015

## TRASFERTA DEL COLLABORATORE

La trasferta si verifica quando al dipendente o collaboratore è chiesto di prestare la sua opera in una località **diversa dalla sede abituale di lavoro** per particolari esigenze; essa rientra nell'ambito del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.

### INDENNITA' FORFETTARIA

L'attività svolta in trasferta, fuori dal territorio comunale, può essere compensata mediante indennità forfettaria; essa **non è soggetta ad imposte e contributi** fino ad un importo massimo di Euro 46,48<sup>(\*)</sup> al giorno se svolta in Italia e Euro 77,47<sup>(\*)</sup> al giorno se la trasferta si svolge all'estero.

### RIMBORSO MISTO

In caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, il limite di esenzione dell'indennità di trasferta è ridotto di 1/3, ossia fino ad Euro 30,99<sup>(1)</sup>. Il limite è ridotto di 2/3, ossia fino ad Euro 15,49<sup>(\*)</sup> in caso di rimborso delle spese di alloggio e quelle di vitto.

### RIMBORSO CHILOMETRICO

Oltre a tale indennità, può essere riconosciuto anche un rimborso per le spese di viaggio (autobus, taxi, ecc.) **esente da imposte e contributi**. Nel caso in cui il dipendente utilizzi l'auto propria è consentito il rimborso chilometrico in base alla tariffa Aci stabilita di anno in anno.

### DOCUMENTAZIONE

Affinché le indennità siano correttamente erogate, è opportuno che le trasferte siano:

- determinate dall'imprenditore, dall'assemblea dei soci (sas o snc) o dall'organo amministrativo (srl o spa), tramite specifico **verbale** (documento consigliato);
- comunicate a tutti i dipendenti mediante apposito **regolamento** (documento consigliato);
- **documentate mensilmente**, mediante la predisposizione di un prospetto giustificativo delle spese rimborsate intestato al singolo dipendente o collaboratore contenente la descrizione dettagliata e circostanziata delle spese ed il motivo della trasferta; la nota spesa deve essere sottoscritta dal prestatore di lavoro (documento obbligatorio).

\* La parte eccedente tale limite viene assoggettata a contributi ed imposte